

Roma, 30 novembre 2007

Cassa depositi e prestiti società per azioni

CIRCOLARE N. 1271

Oggetto: Condizioni generali relative ai contratti di prestito ordinario di scopo senza pre-ammortamento, ad erogazione unica o multipla, con oneri a carico delle Regioni o delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

La presente Circolare rende note, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del D.M. Economia e Finanze 6 ottobre 2004, le condizioni generali relative ai contratti di prestito senza pre-ammortamento, ad erogazione unica o multipla, con oneri di ammortamento a carico delle Regioni o delle Province Autonome di Trento e di Bolzano (le "**Regioni**").

I relativi schemi di proposta contrattuale, prelevabili dal sito internet della CDP (www.cassaddpp.it), si riferiscono a due distinte tipologie di prestito con oneri di ammortamento a carico delle Regioni:

- senza pre-ammortamento erogato in un'unica soluzione (il "**Prestito Senza Pre-ammortamento ad Erogazione Unica**" - codice contratto 01/36.00/001.00);
- senza pre-ammortamento, erogato in una o più soluzioni durante un periodo di utilizzo (Il "**Prestito Senza Pre-ammortamento ad Erogazione Multipla**" - codice contratto 01/37.00/001.00).

Il Prestito Senza Pre-ammortamento ad Erogazione Unica, già offerto dalla CDP alle Regioni e le cui caratteristiche vengono parzialmente riviste con la presente circolare, è finalizzato prevalentemente alla copertura finanziaria del disavanzo tra il totale delle spese di investimento impegnate ed il totale delle entrate accertate.

Il Prestito Senza Pre-ammortamento ad Erogazione Multipla è del tutto nuovo e viene introdotto dalla CDP in via complementare al precedente, principalmente per consentire alle Regioni, ai sensi dell'art 23 del D Lgs. n. 76, del 28 marzo 2000, di ottenere equilibrio di bilancio relativamente alle spese di investimento autorizzate o impegnate, mediante la contrazione di un'unica operazione di indebitamento attivabile, senza oneri finanziari aggiuntivi, con una o più erogazioni nell'arco di un periodo di utilizzo pre-determinato all'atto della stipula del contratto.

La nuova tipologia di prestito - in analogia per questo aspetto col Prestito Flessibile le cui condizioni generali sono state rese note con circolare CDP n. 1263 del 25 novembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni – consente altresì alle Regioni di ottenere la copertura



finanziaria degli investimenti offrendo la possibilità di identificare quale debito solo la quota di capitale effettivamente erogata.

Va evidenziato, inoltre, che le condizioni generali dei Prestiti per le Regioni di seguito illustrate con la presente circolare sostituiscono le precedenti modalità di finanziamento ed accesso al credito della CDP da parte delle Regioni tramite prestito ordinario, introdotto dalla Circolare CDP n. 1255 del 27 gennaio 2005, e tramite il prestito flessibile introdotto dalla Circolare CDP n. 1263 del 25 novembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ciò premesso si riepilogano di seguito le caratteristiche principali comuni alle due tipologie di prestito:

- inizio ammortamento coincidente con la data erogazione delle somme relative, cioè assenza di pre-ammortamento;
- possibilità per le Regioni di scegliere, per ogni erogazione, la scadenza della prima rata di ammortamento tra l'ultimo giorno dello stesso semestre solare o l'ultimo giorno del semestre solare immediatamente successivo a quello in cui avviene l'erogazione;
- corresponsione degli interessi e rimborso del capitale solo sulle somme di volta in volta erogate;
- maggiorazione unica sul parametro tasso variabile o sul parametro tasso fisso definita al momento della stipula, valida per tutta la durata del contratto e da applicare a tutte le erogazioni;
- tasso di interesse fisso o variabile definito, su richiesta della Regione, al momento dell'erogazione;
- limitatamente al caso di scelta di interessi a tasso variabile per il rimborso di una determinata erogazione, possibilità di richiedere, in un periodo e con cadenza predeterminate, per le somme in ammortamento relativamente a quella erogazione e con modalità fissate al momento della stipula, il passaggio a tasso fisso;
- durata del prestito sino a 30 anni e piani di ammortamento con numero di rate compreso tra 10 e 60;
- possibilità di richiedere il rimborso anticipato, senza indennizzo, con riferimento alla totalità delle somme in ammortamento a tasso variabile relativamente ad una o più erogazioni, al verificarsi di alcune circostanze come specificato nel successivo paragrafo 6;
- limitatamente al caso di Prestito Senza Pre-ammortamento ad Erogazione Multipla:

- possibilità di richiedere una o più erogazioni durante un periodo di utilizzo di durata predeterminata;
- presenza di piani di ammortamento per singola erogazione di durata differente, compresa tra la data di inizio ammortamento e la data di scadenza per singola erogazione, non superiore alla durata totale del contratto;
- possibilità di richiedere la riduzione, senza indennizzo, dell'importo concesso all'importo effettivamente erogato al termine del periodo di utilizzo, al verificarsi di alcune circostanze come specificato nel successivo paragrafo 7.

1. Ambito soggettivo

Rientrano nell'ambito di applicazione della presente circolare i contratti di prestito senza pre-ammortamento, ad erogazione unica o multipla, della gestione separata della CDP, destinati al finanziamento delle Regioni (i "Prestiti").

2. Ambito oggettivo

Con entrambe le tipologie di Prestito la CDP intende fornire alle Regioni uno strumento per il finanziamento di spese destinate alla realizzazione di uno o più investimenti - ai sensi dell'articolo. 3, commi 16, 17, 18, 19, 21, 21 bis, 21 ter della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 – con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 5 del D. Lgs. n. 170 del 12 aprile 2006.

3. Erogazione

La somma prestata sarà erogata:

- in un'unica soluzione, nel caso di Prestito Senza Pre-ammortamento ad Erogazione Unica in una data predefinita e indicata nella relativa proposta contrattuale, di norma, entro il giovedì della seconda settimana successiva a quella in cui cade la data di determinazione della maggiorazione del Prestito, ovvero,
- nel caso di Prestito Senza Pre-ammortamento ad Erogazione Multipla, subordinatamente all'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa, in una o più soluzioni¹, in date non predefinite alla data di perfezionamento del contratto (la "Data di Stipula"), entro e non oltre il 30 novembre del primo, secondo, terzo, quarto o quinto anno solare successivo a quello in cui cade la Data di Stipula (la "Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo"), sulla base della

¹ Con un numero massimo di erogazioni pari a 4 volte il numero di anni solari interi inclusi nel Periodo di Utilizzo e ciascuna erogazione, ad eccezione eventualmente dell'ultima, di importo non inferiore ad € 5 milioni per i prestiti di importo nominale inferiore ad € 50 milioni ovvero non inferiore ad € 10 milioni negli altri casi.



scelta della Regione. In particolare, ogni erogazione viene effettuata dalla CDP² a seguito di apposita richiesta della Regione (ciascuna detta “Domanda di Erogazione”)³, debitamente compilata e sottoscritta secondo il modello allegato alla proposta contrattuale, corredata dal corrispondente Mandato Irrevocabile (come definito nel successivo paragrafo 8). Il Mandato Irrevocabile completo, valido ed in originale, deve pervenire, di norma, entro e non oltre il martedì della settimana successiva al giorno in cui la CDP ha ricevuto la relativa Domanda di Erogazione. In caso contrario, tale Domanda di Erogazione viene annullata dalla CDP e la Regione deve effettuare una nuova richiesta in sostituzione della precedente. Ad ogni Domanda di Erogazione la CDP notifica sia alla Regione che al Tesoriere, di norma, entro il giovedì della settimana successiva al giorno in cui la richiesta perviene alla CDP, l'eventuale accettazione della richiesta mediante apposita comunicazione, secondo il modello allegato alla proposta contrattuale.

Per entrambe le tipologie di Prestito, ad ogni erogazione corrisponde un piano di ammortamento individuale le cui caratteristiche sono fissate sulla base delle relative date di inizio e fine ammortamento, del regime di interessi prescelto dalla Regione e dalla maggiorazione applicata al Prestito, come specificato nei successivi paragrafi.

Per i Prestiti Senza Pre-ammortamento ad Erogazione Multipla, infine, se l'importo erogato nel corso del periodo che intercorre tra la Data di Stipula e la Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo (il “**Periodo di Utilizzo**”) risulta inferiore all'importo nominale del Prestito, la CDP invia alla Regione, in prossimità della Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo, una comunicazione di ricognizione dell'importo ancora disponibile per un'eventuale ulteriore ultima richiesta di Erogazione. La Regione ha la facoltà di richiedere, entro la Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo, l'ultima Erogazione e/o la riduzione del Prestito come specificato nel successivo paragrafo 7.

4. Ammortamento

L'ammortamento del Prestito avviene attraverso uno o più piani di rimborso (ciascuno detto “**Piano di Ammortamento per Erogazione**”), uno ed unico per il Prestito ad erogazione unica, uno per ogni singola erogazione nel caso di Prestito ad erogazione multipla.

Nel caso di Prestito ad erogazione unica la data di fine ammortamento coincide con la data di scadenza del contratto.

² L'erogazione viene effettuata, di norma, entro il giovedì della seconda settimana successiva a quella in cui cade la data di quotazione che precede la data in cui la CDP riceve la domanda di erogazione.

³ La Domanda di Erogazione è valida dalla data di ricezione da parte della CDP al giovedì della seconda settimana successiva a quella in cui cade la data di quotazione che precede la data di ricezione stessa.

Nel caso di Prestito ad erogazione multipla, è facoltà della Regione, inoltre, scegliere, contestualmente alla richiesta di erogazione e per ogni Piano di Ammortamento per Erogazione, la relativa data di fine ammortamento⁴ (ciascuna detta **“Data di Fine Ammortamento per Erogazione”**).

Il Piano di Ammortamento per Erogazione decorre dalla data di erogazione (ciascuna detta **“Data di Inizio Ammortamento per Erogazione”**), termina alla data di scadenza del contratto nel caso di Prestito ad erogazione unica ovvero alla Data di Fine Ammortamento per Erogazione, nel caso di Prestito ad erogazione multipla, e prevede, in entrambi i casi, il rimborso di rate con periodo di interessi semestrale (fatta eventualmente eccezione per la prima). Le rate, comprensive di capitale e interessi, vengono corrisposte alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno a partire dalla Data di Inizio Ammortamento per Erogazione (ciascuna detta **“Data di Pagamento”**). Il numero di rate previsto in ogni Piano di Ammortamento per Erogazione non può essere inferiore a 10 o superiore a 60.

Per entrambe le tipologie di Prestito e per ogni Piano di Ammortamento per Erogazione è facoltà della Regione, inoltre, scegliere, nel rispetto di alcuni termini prefissati⁵, la data di scadenza della prima rata di ammortamento tra le seguenti due possibilità: l'ultimo giorno del semestre solare in cui cade la Data di Inizio Ammortamento per Erogazione (ciascuna detta **“Prima Data di Pagamento Breve per Erogazione”**) ovvero l'ultimo giorno del semestre solare successivo a quello in cui cade la Data di Inizio Ammortamento per Erogazione⁶ (ciascuna detta **“Prima Data di Pagamento Lunga per Erogazione”**). In particolare, la quota interessi della prima rata di ammortamento è determinata sulla base del periodo di tempo intercorrente tra la Data di Inizio Ammortamento per Erogazione e la prima Data di Pagamento.

E' facoltà della Regione, infine, scegliere, contestualmente alla richiesta di erogazione, per ogni Piano di Ammortamento per Erogazione, l'applicazione del regime di interessi a tasso fisso ovvero l'applicazione del regime di interessi a tasso variabile.

⁴ La data di fine ammortamento di ogni Piano di Ammortamento per Erogazione di un Prestito ad erogazione multipla non può in ogni caso essere precedente al quinto anno solare che segue la relativa data di inizio ammortamento né successiva alla data di scadenza del contratto.

⁵ Per ogni Piano di Ammortamento per Erogazione, la Regione può optare per la Prima Data di Pagamento Breve per Erogazione purché il periodo di tempo che intercorre tra la Data di Inizio Ammortamento per Erogazione e la prima Data di Pagamento non risulti inferiore ad 1 mese, ovvero optare per la Prima Data di Pagamento Lunga per Erogazione purché il periodo di tempo che intercorre tra la Data di Inizio Ammortamento per Erogazione e la prima Data di Pagamento non risulti superiore a 11 mesi.

⁶ A titolo esemplificativo, la scadenza della prima rata di un Prestito con Data Inizio Ammortamento per Erogazione entro il mese di novembre può essere il 31 dicembre dello stesso anno ovvero il 30 giugno dell'anno immediatamente successivo, Prima Data di Pagamento Breve o Lunga rispettivamente. La scadenza della prima

Di norma, i Piani di Ammortamento per Erogazione sono:

- per i Prestiti ad erogazione unica a tasso fisso, a rate costanti e quote capitale crescenti (metodo francese con rata totale costante) oppure a quote capitale costanti (metodo italiano), in base alla scelta della Regione;
- per i Prestiti ad erogazione unica a tasso variabile, a quote capitale costanti;
- per i Prestiti ad erogazione multipla, sia a tasso fisso che variabile, a quote capitale costanti.

5. Tassi di interesse

Il tasso di interesse di ogni Piano di Ammortamento per Erogazione, per entrambe le tipologie di Prestito, è pari alla somma tra la maggiorazione in vigore alla Data di Stipula per i Prestiti per le Regioni ad erogazione unica o multipla tra quelle determinate e rese note settimanalmente dalla CDP a mezzo fax o attraverso il proprio sito internet⁷ (la **“Maggiorazione Unica del Prestito”**), e un parametro determinato in relazione al tasso di interesse fisso o variabile, secondo il regime di interessi prescelto dalla Regione, sulla base delle condizioni di mercato vigenti, come di seguito specificato.

Nel caso la Regione opti per il regime di interessi a tasso fisso, il parametro è pari al tasso Interest Rate Swap sulla durata finanziaria corrispondente al tasso finanziariamente equivalente⁸ (il **“Parametro Tasso Fisso”**). In particolare, per il Prestito Senza Pre-ammortamento ad Erogazione Unica il Parametro Tasso Fisso è rilevato, di norma, lo stesso giorno o il giorno lavorativo che precede la Data di Stipula, mentre nel caso di Prestito Senza Pre-ammortamento ad Erogazione Multipla, il Parametro Tasso Fisso da applicare a ciascun Piano di Ammortamento per Erogazione, è rilevato, di norma, il mercoledì della settimana immediatamente successiva a quella in cui cade il giorno di ricezione da parte della CDP⁹ della relativa domanda di erogazione.

rata di un Prestito con Data Inizio Ammortamento per Erogazione nel mese di dicembre, invece, può essere unicamente il 30 giugno dell'anno immediatamente successivo, Prima Data di Pagamento Lunga.

⁷ La maggiorazione applicata al Prestito rimane unica per tutta la durata del contratto e risulta pari a quella in vigore per i Prestiti Senza Pre-ammortamento ad Erogazione Unica o ad Erogazione Multipla di pari durata totale e uguale durata dell'eventuale Periodo di Utilizzo (nel caso di erogazione multipla), con la stessa tipologia di ammortamento e la medesima Prima Data di Pagamento (nel caso di erogazione unica) e comunque in conformità con le durate e le tipologie quotate settimanalmente, di norma il venerdì, sul sito internet della CDP e nei limiti indicati al termine del presente paragrafo.

⁸ Per la definizione di tasso finanziariamente equivalente e di durata finanziaria corrispondente al tasso finanziariamente equivalente si veda la Nota Tecnica allegata alla presente circolare.

⁹ Il Parametro Tasso Fisso determinato il mercoledì si applica, quindi, ai Piani di Ammortamento per Erogazione relativi alle richieste di erogazione ricevute dalla CDP la settimana immediatamente precedente.



Nel caso la Regione opti per il regime di interessi a tasso variabile il parametro è calcolato, per ciascun periodo di interessi, sulla base del valore dell'Euribor. In particolare per ciascun periodo interessi di un Piano di Ammortamento per Erogazione a tasso variabile si applica il Parametro Euribor, fatta eccezione per il primo, per il quale viene applicato il Primo Parametro Euribor¹⁰.

Inoltre, per ogni Piano di Ammortamento per Erogazione a tasso variabile, a partire dal secondo anno solare di ammortamento (incluso) e sino al penultimo anno solare di ammortamento (incluso), la Regione avrà la facoltà (l'“**Opzione**”), previa richiesta scritta da far pervenire a CDP entro il 30 novembre, di richiedere il passaggio, con riferimento ad uno o più Piani di Ammortamento per Erogazione, dal regime di interessi a tasso variabile al regime di interessi a tasso fisso a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo. La variazione di regime di tasso non è invece prevista per i casi in cui sia stato originariamente scelto il regime di interessi a tasso fisso. In tal caso il tasso fisso applicato sarà pari alla somma tra la Maggiorazione Unica del Prestito e il Parametro Tasso Fisso calcolato dalla CDP il terzo venerdì antecedente il 31 dicembre dello stesso anno¹¹. A seguito dell'esercizio dell'Opzione, le quote capitale di ogni Piano di Ammortamento per Erogazione interessato dalla richiesta rimarranno invariate.

La CDP, infine, si riserva di modificare, previa apposita comunicazione, anche mediante il proprio sito internet, relativamente ai Prestiti, il calendario delle date di determinazione delle Maggiorazioni e dei Parametri e di non offrire delle condizioni economiche in taluni periodi per alcune delle combinazioni di durata totale, durate del periodo di utilizzo, regime di tasso e profilo di rimborso.

6. Rimborso anticipato volontario del Prestito

E' facoltà della Regione, per entrambe le tipologie di Prestito, effettuare il rimborso totale di uno o più Piani di Ammortamento per Erogazione in corrispondenza di ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla seconda, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP, almeno trenta giorni prima della Data di Pagamento prescelta per il rimborso¹². Non è invece possibile per la Regione effettuare il rimborso parziale di uno o più Piani di Ammortamento per Erogazione.

¹⁰ Per le definizioni di Parametro Euribor e Primo Parametro Euribor si veda la Nota Tecnica allegata alla presente circolare.

¹¹ Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET, e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, si farà riferimento al Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente precedente.



In tal caso, la Regione dovrà corrispondere alla CDP, relativamente a ciascun Piano di Ammortamento per Erogazione per il quale ha richiesto il rimborso anticipato, la rata, comprensiva di quota capitale e quota interessi, in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso e il debito residuo, come risultante a seguito del pagamento della stessa.

Inoltre, la Regione, relativamente a ciascun Piano di Ammortamento per Erogazione a tasso fisso per il quale ha richiesto il rimborso anticipato, dovrà corrispondere alla CDP un indennizzo pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate residue a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso e il debito residuo il pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso. I valori attuali delle rate residue sono calcolati con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso impiegando i fattori di sconto calcolabili sulla base della curva dei tassi depositi-swap rilevabile dalle pagine Euribor01 e ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso¹³.

La Regione, per ogni Piano di Ammortamento per Erogazione a tasso variabile per il quale ha richiesto il rimborso anticipato, dovrà, altresì, corrispondere alla CDP un indennizzo pari allo 0,125% del debito residuo, come risultante a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso, a meno che la Regione non certifichi, contestualmente alla richiesta di rimborso anticipato, attraverso apposita dichiarazione del responsabile del procedimento, che il rimborso è effettuato a fronte di risorse in bilancio differenti da quelle provenienti da indebitamento, nel qual caso non sarà dovuto alla CDP indennizzo alcuno.

7. Riduzione

Per i Prestiti Senza Pre-ammortamento ad Erogazione Multipla, qualora in prossimità della Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo la somma erogata risulti inferiore all'importo nominale del Prestito, la CDP invierà all'Ente una comunicazione di ricognizione dell'importo ancora da erogare. La Regione, entro la Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo, potrà

¹² Qualora il pagamento della Regione venga effettuato utilizzando il sistema interbancario dei pagamenti, questo non potrà avere valuta antergata rispetto alla data in cui l'operazione viene regolata (c.d. data di regolamento).

¹³ Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, tali fattori di sconto non fossero disponibili, i valori attuali sono calcolati sulla base di un tasso di reimpiego pari al tasso Interest Rate Swap (IRS) quotato, il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso, per una scadenza pari alla metà della durata residua dell'erogazione, arrotondata all'intero superiore corrispondente ad una scadenza per cui è rilevabile una quotazione dalla pagina ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters. Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, si farà riferimento al Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente antecedente.



chiedere un'ultima erogazione e/o chiedere alla CDP la riduzione della somma prestata all'importo della somma erogata. In caso contrario, alla Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo la CDP darà luogo comunque alla riduzione della somma prestata alla somma erogata.

A fronte della riduzione, la Regione dovrà corrispondere alla CDP, entro 30 giorni dalla Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo, un indennizzo di mancato utilizzo pari allo 0,50% dell'importo della riduzione, a meno che la Regione non certifichi, mediante invio nei termini previsti dal contratto di apposita dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che la copertura finanziaria del disavanzo generato dall'Investimento è assicurata:

- (i) dalla somma complessiva per cui è stata richiesta l'erogazione alla Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo, ovvero,
- (ii) dall'impiego di risorse di bilancio della Regione, differenti da quelle provenienti da fonti di indebitamento contratte con soggetti diversi dalla CDP.

8. Adempimenti in materia di rimborso

Al fine di garantire l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di prestito la Regione iscriverà nei propri bilanci di previsione, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del Prestito, le somme occorrenti per il pagamento delle rate, istituendo su tali somme vincolo speciale in favore della CDP. La Regione, inoltre, per ciascun Piano di Ammortamento per Erogazione, conferisce apposito mandato al proprio tesoriere pro-tempore, predisposto secondo il modello in uso presso la Regione medesima ed in grado di offrire la migliore tutela delle ragioni creditizie della CDP derivanti dal Prestito, che preveda, in ogni caso, l'impegno irrevocabile del tesoriere stesso, per tutta la durata del Piano di Ammortamento per Erogazione, a corrispondere alla CDP le rate di ammortamento delle somme mutate, con autorizzazione al tesoriere medesimo, in ogni esercizio finanziario, ad accantonare le somme necessarie al suddetto adempimento, sul totale delle entrate proprie riscosse dalla Regione, con priorità rispetto alle altre spese di natura obbligatoria ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile (il "**Mandato Irrevocabile**").

In particolare, per i Prestiti Senza Pre-ammortamento ad Erogazione Unica il perfezionamento del contratto avviene, di norma, con la partecipazione del Tesoriere, il quale, attraverso la sottoscrizione del contratto di Prestito, assume direttamente gli obblighi derivanti dal Mandato.



Per i Prestiti Senza Pre-ammortamento ad Erogazione Multipla è previsto che a fronte di ciascuna richiesta di erogazione la Regione conferisca il Mandato Irrevocabile, predisposto secondo lo schema allegato al contratto.

9. Procedura di finanziamento

La procedura di finanziamento prevede una fase istruttoria, che ha inizio con la presentazione della domanda di Prestito da parte della Regione e termina con l'affidamento della Regione da parte dell'organo CDP competente, e il successivo perfezionamento del contratto di Prestito.

La documentazione da produrre in fase istruttoria è quella indicata nella citata Circolare n. 1255 del 27 gennaio 2005 per le altre tipologie di finanziamento della gestione separata, in quanto compatibile. In particolare, alla domanda di prestito, il cui schema è disponibile nel sito della CDP, deve essere allegata una lista degli interventi che costituiscono l'investimento come previsto dall'art. 3 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Inoltre, si richiamano la dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni per il ricorso all'indebitamento previste dall'art. 23 del Decreto Legislativo 28 marzo 2000, n. 76, la dichiarazione attestante il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 10, comma 2, della Legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalla vigente normativa delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

La CDP, infine, a seguito dell'affidamento della Regione si rende disponibile a stipulare il contratto di Prestito, di norma nella forma di atto pubblico, mediante firma contestuale.

IL DIRETTORE GENERALE

Antonino Turicchi

Antonino Turicchi

NOTA TECNICA

Il Tasso Finanziariamente Equivalente o TFE indica il tasso di mercato calcolato dalla CDP come descritto di seguito e relativo ad un'operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche del Prestito in termini di modalità e periodicità di rimborso del capitale e di corresponsione degli interessi.

La Durata Finanziaria Corrispondente indica la durata individuata sulla base della curva dei tassi depositi - swap vigente sul mercato al momento del calcolo e pubblicata sulle pagine Euribor01 e ISDAFIX2 (11:00AM Frankfurt) del circuito Reuters (come specificato di seguito) e corrispondente al TFE.

La procedura di rilevazione del TFE e di individuazione della Durata Finanziaria Corrispondente si articola nei seguenti passi:

- (1) Rilevazione della curva dei tassi depositi-swap in vigore al momento del calcolo dalle pagine Euribor01 e ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters.
- (2) Interpolazione lineare dei tassi di cui al punto 1) per ricavare quelli corrispondenti a tutte le scadenze temporali intermedie rilevanti per i flussi futuri (residui).
- (3) Calcolo della curva dei tassi zero-coupon corrispondente ai tassi di cui al punto 2) attraverso la cosiddetta procedura di *bootstrapping* (metodo iterativo comunemente usato dagli operatori di mercato per estrarre tassi zero-coupon dai prezzi dei titoli con cedola o dai tassi swap).
- (4) Calcolo dei fattori di sconto corrispondenti ad ogni scadenza futura (residua) a partire dai tassi di cui al punto 3) mediante la formula:

$$df_i = (1 + r_i)^{-i}$$

dove:

df_i è il fattore di sconto relativo alla scadenza i -esima del Prestito;

r_i è il tasso zero-coupon relativo alla stessa scadenza valutato al momento del calcolo

i è il tempo intercorrente tra la data valuta dell'operazione e la Data di Pagamento per la scadenza misurato in anni.

- (5) Calcolo del tasso di rendimento tale che la somma dei valori attuali di tutti i flussi di cassa futuri (residui) sia pari alla Somma Prestata (o al Debito Residuo). Tale tasso è il Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE).

Sulla curva dei tassi depositi-swap definita al punto 1) ed interpolata come al punto 2), si individua la scadenza temporale minima corrispondente al TFE. Tale scadenza è la Durata Finanziaria Corrispondente al TFE.

Il Parametro Euribor indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dei valori del tasso EURIBOR a sei mesi rilevato, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR= del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate, nei cinque Giorni TARGET che decorrono dal terzo lunedì (incluso) del mese immediatamente precedente l'inizio del periodo di interessi di riferimento.

Il Primo Parametro Euribor, indica il valore dell'EURIBOR, rilevato, di norma, settimanalmente secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR= del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate, interpolato linearmente, alla data di quotazione, sulla scadenza



corrispondente al lasso temporale che intercorre tra la data di quotazione e la prima Data di Pagamento, da applicarsi ai Prestiti a tasso variabile nel primo periodo di interessi.